

Consiglio Regionale della Calabria Gruppo Consiliare -LEGA SALVINI CALABRIA-

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale Capo Gruppo "LEGA SALVINI CALABRIA"

On. *Clotilde Minasi*

"Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)"

Firmato:

On. Avv. Clotilde Minasi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge è volta a modificare alcuni articoli della I.r. 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco).

L'intervento di novellazione si rende necessario per uniformare la legge regionale de qua alla normativa nazionale in materia, in particolare al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), al fine di scongiurare un'impugnativa governativa.

La proposta si compone di 7 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2020, eliminando alcune parole sovrabbondanti;
- l'art. 2 modifica l'articolo 3 abrogando il comma 2 e sopprimendo, al comma 1, alcune parole che si riferiscono ad attività già comprese nelle attività culturali ivi indicate;
- l'art. 3 modifica il comma 2 dell'art. 5 eliminando alcune parole suscettibili di interferire con la normativa statale in materia;
- l'art. 4 modifica l'art. 7 eliminando le limitazioni previste alla lettera a) con riferimento al contenuto dello Statuto e sopprimendo la lettera e);
- l'art. 5 abroga l'art. 11 in quanto privo di copertura finanziaria.
- l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: "Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n.22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| | Descrizione spese | Tipologia I o C | Carattere temporale A o P | Importo |
|--------|--|--------------------|---------------------------------|---------|
| Art. 1 | L'art. 1 modifica l'articolo 2 della l.r. 22/2020, eliminando alcune parole sovrabbondanti. La modifica ha carattere ordinamentale. | | | 0 |
| Art. 2 | L'art. 2 modifica l'articolo 3 abrogando il comma 2 e sopprimendo, al comma 1, alcune parole che si riferiscono ad attività già comprese nelle attività culturali ivi indicate. | | | 0 |
| Art. 3 | L'art. 3 modifica il comma 2 dell'art. 5 eliminando alcune parole suscettibili di interferire con la normativa statale in materia. | | | 0 |
| Art. 4 | Modifica l'art. 7 della l.r. 22/2020, eliminando dallo Statuto alcune limitazioni legate alla residenza e sopprimendo la lettera e). | | | 0 |
| Art. 5 | L'art. 5 abroga l'art. 11 in quanto privo di copertura finanziaria. | | | 0 |
| Art. 6 | Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale. | | | 0 |
| Art. 7 | L'art. 7, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione. | | | 0 |

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma / capitolo | Anno 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Totale |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Totale | // | // | // | // |

Proposta di legge recante

"Modifiche alla legge regionale 19 novembre 2020, n. 22 (Disciplina delle Associazioni Pro Loco)".

Art.1

(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2020)

Alla fine della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2020, n.22
(Disciplina delle Associazioni Pro Loco), le parole: ", folkloristico nonché alle produzioni tipiche" sono sostituite dalle seguenti: "e folkloristico".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 22/2020)

- 1. L'articolo 3 della l.r. 22/2020 è così modificato:
 - a) alla lettera a) del comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "enogastronomico e"; "o relative ai prodotti agroalimentari e artigianali";
 - b) il comma 2 è abrogato.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 22/2020)

- 1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2020 è così modificato:
 - a) nell'alinea, sono soppresse le seguenti parole: ", sentiti il Comune interessato e l'UNPLI, ";
 - b) alla fine della lettera b), sono soppresse le seguenti parole: "e conforme allo schema tipo approvato con deliberazione di Giunta regionale secondo le previsioni dell'articolo 7";
 - c) alla lettera e) è soppresso il periodo seguente: "La Regione, sentito il Comune interessato, iscrive all'Albo una seconda Pro Loco nella sola ipotesi in cui coesistano nello stesso Comune località distinte sotto il profilo turistico-ambientale.".

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della I.r. 22/2020)

1. La lettera a) e la lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2020 sono abrogate.

Art. 5

(Abrogazione dell'articolo 11 della I.r. 22/2020)

1. L'articolo 11 della l.r. 22/2020 è abrogato.

Art. 6

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.